

Sentenza n. 1956/2019 pubbl. il 25/09/2019 RG n. 5543/2013 Repert. n. 3856/2019 del 25/09/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 07.08.2013 al n. 5543 / 2013 R.G., promossa con atto di citazione notificato il 20.08.2013

DA YYY

- parte attrice -

CONTRO

Avv. XXX del Foro di Vicenza rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.

- parte convenuta -

e con la chiamata in causa di ASSICURAZIONE

- parte terza chiamata -

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE:

“Nel merito,

- accertata e dichiarata la grave imperizia dell'avv. XXX e/o in ogni caso il mancato adempimento dell'attività professionale svolta in nome e per conto del signor YYY, per effetto del quale il gravame proposto nella causa recante r.g. 208/10 promosso innanzi alla Corte d'appello di Venezia, avverso la sentenza 651/09 del Tribunale di Padova, è stato dichiarato inammissibile;

- accertato che una corretta attività dell'avvocato XXX, avrebbe potuto determinare l'esito positivo della causa d'appello recante r.g. 208/10;

- accertato e dichiarato quale conseguenza della predetta imperizia, e del mancato corretto adempimento dell'attività professionale svolta dall'avv. XXX in nome e per conto del signor YYY, la perdita di chance di vittoria di quest'ultimo nel procedimento d'appello recante r.g. 208/10;
- condannare l'avv. XXX a risarcire al signor YYY l'importo di euro 1.300.000,00 (unmilionetrecen- tomila) o la maggiore o minore ritenuta di giustizia.

In ogni caso: con rifusione delle spese di lite.

In via istruttoria: si chiede che venga ammessa una ctu medico legale al fine di valutare e quantifi- care il danno subito dal signor YYY in occasione dell'incidente che ha originato le controversie sopra indicate.

CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA:

“- Reiectis adversis

In via preliminare:

- Autorizzare la chiamata in causa della Società di Assicurazioni

NEL MERITO:

In via principale:

1. - accertare e dichiarare che nessun mancato corretto adempimento contrattuale, nello svolgi- mento del mandato defensionale conferito dall'attore, è imputabile al convenuto;
2. - accertare e dichiarare che il YYY, nel caso il gravame avesse avuto regolare corso, non avreb- be avuto alcuna chance di vittoria nel procedimento di appello non essendo stata provata, in via incidentale, la responsabilità aquiliana del ZZZ nel sinistro stradale del 2004; e, per l'effetto, re- spingere le domande tutte spiegate dal Sig. YYY nei confronti del convenuto in quanto infondate in fatto e diritto;
3. In via subordinata:, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda formulata da parte attorea, liquidare il danno da perdita di chance di vittoria dell'appello nei limiti dello stesso effettivamente subito e provato, e tenuto conto delle somme percepite ed accanto- nate dall'INAIL in favore dell'attore e pari ad euro 1.661.746,12 (cfr. prospetto di sintesi dell'am- montare delle prestazioni erogate e trasmesso dall'INAIL su ordine del giudice agli atti) e, per l'ef- fetto, condannarsi la società ASSICURAZIONE a tenere indenne e manlevare il convenuto sig. avv. XXX, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole nei limiti del massimale di polizza di euro 516.500,00.

In ogni caso ex art. 1917 comma 3[^] c.c. spese e onorari di giudizio interamente rifusi.

4. In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre spese generali al 15% ed ac- cessori di legge.”

CONCLUSIONI DELLA PARTE CHIAMATA:

“Nel merito

Quanto alla domanda principale: rigettarsi la pretesa risarcitoria svolta nei confronti dell'Avv. XXX siccome destituita di fondamento in fatto e diritto per i motivi di cui in atti.

Quanto alla domanda di manleva svolta dall'Avv. XXX: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di garanzia dal medesimo svolta nei confronti di ASSICURA-

ZIONE, contenersi nei termini e limiti di cui alla polizza invocata dall'assicurato l'indennizzo cui sia dichiarata tenuta la terza chiamata ASSICURAZIONE, siccome previsti nel contratto sottoscritto dall'assicurato, al cui contenuto, da ritenersi parte integrante del presente atto, integralmente ci si richiama. Con esclusione della copertura per le richieste di rimborso / restituzione dell'onorario versato in favore del professionista assicurato.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C. NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18.6.2009, N. 69

Al fine di un opportuno inquadramento dell'oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con atto di citazione notificato in data 20.08.2013, YYY conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale l'Avv. XXX, per farne accertare la responsabilità professionale per inadempimento contrattuale e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva pari ad € 1.300.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarebbe risultata di giustizia, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto al saldo.

A fondamento delle proprie domande, l'attore deduceva che l'Avv. XXX aveva colposamente proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova tardivamente, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello.

La sentenza tardivamente impugnata aveva rigettato il ricorso promosso nell'interesse da YYY per l'accertamento e la declaratoria della responsabilità del Sig. ZZZ nella causazione del sinistro stradale avvenuto in data 2004 ie coinvolgente anche il YYY.

Tale pronuncia, conseguentemente, aveva rigettato la domanda del YYY di condanna del ZZZ, in solido con la compagnia assicurativa al pagamento della somma di € 3.600.000,00, a titolo di risarcimento dei danni sofferti a causa del predetto sinistro.

L'avv. YYY aveva depositato il ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale patavino in data 03.02.2009, mentre la suddetta sentenza, notificata presso la cancelleria del Tribunale di Padova in data 21.09.2009, era passata in giudicato in data 23.10.2009.

Dunque, l'attore affermava che l'avv. XXX, ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934, avrebbe dovuto eleggere domicilio in Padova, ove ricevere le notifiche o, al più, verificare presso la cancelleria patavina, la successiva pendenza dell'appello, evitando lo spirare del termine di legge per proporre impugnazione.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'avv. XXX, con apposita comparsa di risposta depositata in data 23.1.2015, contestando integralmente, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice al fine di essere da questa manlevato nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria attorea.

Nel merito, il convenuto concludeva per il rigetto delle domande avversarie o, in subordine, per far contenere la condanna risarcitoria al solo danno accertato in corso di causa e nei limiti della responsabilità al medesimo ascrivibile quale effetto immediato e diretto della sua condotta pro-

fessionale, tenendo altresì conto delle somme percepite e accantonate dall'INAIL in favore dell'attore.

A sostegno delle proprie domande, il convenuto deduceva (a) di aver agito diligentemente e in buona fede; (b) la mancanza del nesso eziologico tra la propria asserita negligenza e la perdita di chance di conseguire il diritto di credito come invocato da YYY nel ricorso al Tribunale di Padova, poi rigettato, e nel successivo ricorso in appello; (c) la mancanza di prova del diritto di credito asseritamente vantato da YYY e del conseguente danno richiesto al convenuto; (d) la mancata specificazione dei criteri di calcolo del quantum del danno e, comunque, la rilevanza del solo danno c.d. differenziale da ricavarsi scomputando quanto accantonato a favore dell'attore dall'INAIL.

Il Giudice autorizzava la chiamata in causa della ASSICURAZIONE, la quale si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.12.2015, contestando in toto le pretese attoree e associandosi nel merito alle difese di parte convenuta.

La predetta Compagnia assicurativa chiedeva, dunque, il rigetto delle domande attoree e, nella denegata ipotesi di un loro accoglimento, anche solo parziale, nonché di accoglimento della domanda di manleva di parte convenuta, il contenimento dell'indennizzo cui sia dichiarata tenuta nei termini e nei limiti della stipulata polizza.

Alla prima udienza del 26.01.2016, il Giudice Istruttore, su concorde istanza dei procuratori delle parti, concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., con decorrenza dal 30.06.2016, rinviando, quindi, la causa all'udienza del 16.12.2016 per l'adozione dei provvedimenti istruttori.

Nel corso del procedimento venivano assunte le prove per interpellato e testi ammesse, veniva rigettata la richiesta di parte attorea di espletamento di nuova c.t.u. medico-legale ed accolta l'istanza di parte convenuta di esibizione ex art. 210 c.p.c., così ordinando all'INAIL di depositare tutta la documentazione in suo possesso, ivi compreso il prospetto riepilogativo delle prestazioni previdenziali erogate all'attore relativamente al sinistro occorsogli nel 2004.

La causa, istruita sulle base della documentazione prodotta dalle parti e delle prove orali assunte, all'udienza del 05.04.2019, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

Così delineato l'ambito del dibattito processuale, deve rilevarsi come le domande attoree siano fondate per quanto di ragione e nei limiti in appresso indicati meritino accoglimento.

La fattispecie concreta in esame deve essere inquadrata sotto l'alveo della categoria giuridica della responsabilità del professionista.

Al caso di specie devono, pertanto, essere applicate le regole che vigono in tema di responsabilità contrattuale dell'avvocato.

In via generale si osserva che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.

Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista avvocato ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass., Sez. VI-III, 28.02.2014, ord. n. 4790; Cass., Sez. III, 05.08.2013, n. 18612; Cass., Sez. III, 18.04.2011, n. 8863; Cass., Sez. II, 27.03.2006, n. 6967; Cass., Sez. II, 18.07.2002, n. 10454).

In generale, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 co. 2 c.c. che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che "l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazioni di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave" (Cass., Sez. II, 11.08.2005, n. 16846).

Trattasi, dunque, di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione dell'avvocato, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ex art. 2236 c.c..

Il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza.

E' altresì principio consolidato della Suprema Corte che "la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone" (Cass., Sez. III, 20.08.2015, n. 17016; Cass., Sez. III, 05.02.2013, n. 2638).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare:

- 1) l'esistenza del titolo consistente nel contratto d'opera professionale;
- 2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
- 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale ed il danno lamentato;
- 4) l'esistenza effettiva di un danno risarcibile.

Nel caso di specie, l'attore ha effettivamente assolto tali oneri probatori a suo carico, provando l'esistenza di un contratto d'opera professionale stipulato con l'Avv. XXX, correttamente allegando l'inadempimento del professionista, secondo le regole tipiche che vigono in materia di responsabilità contrattuale e dando contezza dei pregiudizi economici patiti a causa del dedotto inadempimento del professionista.

E' innanzitutto fuor di dubbio - né, peraltro, è contestato - che tra le parti sia stato perfezionato un contratto di patrocinio, in forza del quale l'Avv. XXX ha proposto appello avverso la più volte citata sentenza del Tribunale di Padova.

Altrettanto evidente è, secondo questo Giudice, l'inadempimento imputabile al convenuto per aver proposto appello avverso la predetta sentenza tardivamente, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso in appello.

La Corte di Appello di Venezia, ha difatti statuito che "il ricorso in appello depositato in data 3.2.2010 è stato tardivamente proposto e come tale deve essere dichiarato inammissibile" (doc. 3 fascicolo parte attrice).

Giova, sul punto, ricostruire i fatti (risultanti per tabulas nonché ammessi dal convenuto) come succedutesi:

- nel giudizio avanti al Tribunale di Padova XXX era assistito dall'Avv. MMM del Foro di Padova, nonché, a partire dal 2.10.2008, dall' Avv. XXX del Foro di Vicenza;
- in data 13.11.2008 YYY revocava l'incarico all'Avv. MMM e, conseguentemente, l'Avv. XXX rimaneva unico procuratore nel suddetto giudizio;
- poiché l'Avv. XXX non eleggeva domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Padova, l'Avv. BBB, procuratore della compagnia assicurativa, in data 21.09.2009 notificava, ai sensi dell'art. 82 r.d. 37/1934, alla cancelleria del Tribunale di Padova la sentenza di rigetto del ricorso di YYY;
- in data 23.10.2009 il provvedimento diveniva definitivo per il decorso del termine breve per l'impugnazione;
- in data 3.02.2010 l'Avv. XXX proponeva appello avverso la suddetta sentenza, appello che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Venezia perché tardivo.

Invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, "Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - non abrogato neanche per implicito dagli artt. 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 ed applicabile anche al rito del lavoro - il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti" (Cass., Sez. Un., 05.10.2007, n. 20845; principio confermato in Cass., n. 19440/2008; Cass., n. 8225/2011; Cass., n. 9298/2012; Cass., Sez. Un., 20.06.2012, n. 10143;

Cass., n. 22892/2015; Cass., n. 17400/2015; Cass., n. 2133/2016; Casa., n. 355/2016; Cass., ord. n. 21335/2017; Cass., ord. n. 28374/2017; Cass., ord. n. 8081/2019).

Ritiene questo Giudice che la conoscenza della normativa in materia di elezione domicilio e notifiche ex lege, nonché il calcolo del termine breve per la valida proposizione dell'appello non siano questioni postulanti particolari capacità giuridiche o approfondite conoscenze, tanto più che il convenuto, al tempo dei fatti, aveva già alle spalle una nutrita esperienza lavorativa.

Ne consegue che, quale che sia la ragione della tardiva proposizione di appello (l'omessa verifica e monitoraggio degli atti successivi al deposito della sentenza ai fini del calcolo del termine per il gravame, o l'ignoranza della disciplina di cui all'art. 82 r.d. 37/1934), il convenuto si è reso inadempiente del mandato conferitogli.

Si veda, inoltre, sul punto, la sentenza della Suprema Corte n. 6441 del 31.03.2015, nella quale si è affermato che "Integra un comportamento negligente e costituisce fonte di responsabilità professionale la condotta dell'avvocato che omette di eleggere domicilio (consentendo così che le notifiche avvengano in cancelleria), trascura di verificare l'avvenuto deposito della motivazione e della pubblicazione della sentenza di appello e non controlla l'avvenuta notificazione della stessa pronuncia ad opera della controparte ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso in Cassazione".

Prive di pregio sono, d'altronde, le difese svolte dal convenuto sullo specifico aspetto considerato, atteso che non vi era alcun obbligo di legge di notificare la sentenza al domicilio eletto al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Padova, né vi era alcun obbligo deontologico o di altra natura in capo all'Avv. BBB di notiziare il collega dell'avvenuta notifica.

Constatato, quindi, l'inadempimento del convenuto, si rileva come l'attore abbia anche provato il nesso di causa tra questo ed il danno patito.

Si ricorda, a tal riguardo, che l'affermazione di responsabilità del convenuto per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il sicuro o altamente probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la perdita di chance lamentata dall'attore costituisce un danno risarcibile solo se essa aveva "aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi" (Cass., n. 22376/2012; conf. Cass., n. 11548/2013; Cass., n. 6967/2006; Cass., n. 10966/2004; Cass., n. 22026/2004).

Si è altresì recentemente affermato, sul punto, che "In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass., Sez. III, 24.10.2017, n. 25112).

Nella fattispecie in esame, dunque, si deve verificare se, qualora il convenuto avesse operato diligentemente – proponendo tempestivo appello avverso la menzionata sentenza del Tribunale di Padova – il relativo giudizio dinnanzi alla Corte territoriale veneziana avrebbe potuto avere, con certezza o quantomeno con elevata probabilità, esito favorevole per l'attore.

Tra gli elementi che l'attore avrebbe potuto spendere in appello per veder riformata la sentenza del Tribunale di Padova, si deve sicuramente valorizzare la sentenza del Tribunale Penale di Padova emessa in data 02.03.2011 e passata in giudicato antecedentemente alla prima udienza di comparizione delle parti in appello (precisamente, in data 19.4.2011).

Con tale pronuncia il Giudice patavino ha condannato il Sig. ZZZ per il reato di lesioni colpose gravissime nei confronti di YYY ed al pagamento di una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 154 del codice della strada. Precisamente, essa ha statuito che "Alla luce degli elementi di prova sopra indicati deve ritenersi che la collisione tra la moto e l'auto è avvenuta a metà della strada e deve addebitarsi alla condotta imprudente dell'imputato ZZZ che ha svoltato a sinistra senza segnalare il cambio di direzione e senza adottare le cautele necessarie per il cambio di direzione..." (doc. 4 fascicolo parte attrice).

Atteso che l'accertamento in sede penale di uno specifico fatto, con riferimento al tempo, luogo e dinamica dell'evento lesivo, vincola anche il Giudice civile, ex art. 651 c.p.p., il convenuto avrebbe potuto efficacemente confutare, in sede di appello, la ricostruzione della dinamica del sinistro come affermata dal Giudice civile nella sentenza di primo grado.

Recentemente, la Suprema Corte ha affermato che "Secondo costante insegnamento, per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale - e cioè l'apprezzamento e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione storico - dinamica di essi è invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio" (Cass., n. 15392/2018).

Si consideri, in aggiunta, che la sentenza n. 651/2009 si era basata unicamente sui verbali della polizia intervenuta al momento del sinistro e sulla c.t.u. dinamica, anch'essa resa sulla base dei predetti verbali, non essendo stata ammessa l'assunzione di alcuna prova orale. Dall'esame dibattimentale di uno dei verbalizzanti svolto nel corso del processo penale è però emerso che i rilievi della polizia erano stati effettuati in modo tutt'altro che incensurabile e comunque riportati in modo sommario e incompleto: da un lato, la dinamica dell'incidente è stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni del solo conducente della macchina (Sig. ZZZ); dall'altro lato, sono mancanti sia la verbalizzazione delle dichiarazioni del conducente della macchina, che gli altri rilievi fisici asseritamente effettuati in loco (doc. 5 fascicolo parte attrice).

Di conseguenza, a fronte della più completa e approfondita attività istruttoria svolta in sede penale, deve considerarsi - quantomeno - grandemente compromesso il valore probatorio dei verbali di polizia sui quali è stata resa la c.t.u. e fondata la sentenza di primo grado. Ancora, quale ulterio-

re elemento che il convenuto avrebbe potuto / dovuto far valere nel giudizio di appello al fine di veder riformata la sentenza di primo grado, si deve considerare la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Padova in data 30.05.2005, la quale aveva annullato la contravvenzione stradale precedentemente comminata a YYY (doc. 6 fascicolo parte convenuta Corte di Appello di Venezia).

A ciò aggiungasi che è stato oralmente provato, attraverso le testimonianze assunte nel corso del giudizio, che il convenuto aveva sollecitato o, comunque, quantomeno appoggiato la decisione dell'attore di proporre appello avverso la sentenza di primo grado.

La teste BR, sentita all'udienza del 08.06.2017, infatti, ha dichiarato che "mi limitavo ad accompagnare mio figlio YYY nei vari incontri avuti presso lo studio dell'avv. XXX che ci rassicurava di stare tranquilli che la causa era vinta con le carte che aveva in mano".

Nello stesso senso, la teste CP, sentita anch'essa in data 08.06.2017, ha affermato che "so che YYY [l'attore] che l'Avv. XXX erano concordi nel proporre appello avverso la sentenza di primo grado".

Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Giudice, all'esito del giudizio prognostico, che se l'avv. XXX avesse diligentemente proposto appello nei termini di legge, il conseguente giudizio si sarebbe probabilmente (se non certamente) concluso con un esito favorevole alle ragioni dell'attore, ovvero con la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Padova nel senso di riconoscere il diritto di YYY ad ottenere il risarcimento del danno subito.

Sul quantum del danno risarcibile, si deve aver riguardo al risarcimento che l'attore avrebbe ottenuto ove il convenuto non si fosse reso inadempiente: dalla negligente condotta professionale del convenuto è difatti conseguita l'impossibilità, per l'attore, di rivendicare le proprie ragioni nonché di ottenere il risarcimento dei gravi danni subiti a causa del sinistro stradale del 2004. Poiché la riforma della sentenza di primo grado avrebbe quantificato il pregiudizio sofferto sulla base della perizia resa all'interno del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. Trib. di Padova ed allegata agli atti di causa, anche nel presente giudizio dobbiamo aver riguardo a detta perizia.

La relazione medico legale effettuata dal Dottore - acquisita al presente giudizio - ha individuato "postumi permanenti di danno alla persona stimabili in una fascia compresa tra l'80% e l'85% sotto il profilo del danno biologico o danno alla salute, con danno lavorativo pari al 100%" (doc. 9 Si è inoltre ravvisato in capo a YYY un danno biologico temporaneo totale protrattosi per 165 giorni. Orbene, in forza dei parametri di cui alle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano del 2018 (Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 10263/2015) e considerando che l'attore aveva 35 anni all'epoca del sinistro stradale, il risarcimento del danno non patrimoniale come sopra indicato ammonta a € 1.037.450,40, ovvero:

- € 1.020.950,40, di cui € 850.792,00 a titolo di risarcimento del danno biologico permanente al 85% e € 170.158,40 a titolo di personalizzazione del danno nella misura del 20% (su di un massimo del 25%);

- € 16.500,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea (€ 100,00 per i 165 giorni di invalidità temporanea totale).

Ritiene il Giudicante che sia da disporsi una personalizzazione del 20% del danno da invalidità biologica permanente atteso che YYY non ha più potuto praticare alcuno sport (egli aveva giocato

a football come agonista e poi a livello amatoriale fino all'incidente), né coltivare la passione per la motocicletta. Non solo, dalla perizia medico-legale è emerso che è "abolita la vis erettile", dunque l'attore (che all'epoca aveva solo 35 anni) non ha più potuto avere rapporti sessuali né, quindi, procreare.

E' opinione di questo Giudice, tuttavia, per le ragioni che si vanno ad esporre, che il convenuto non sia tenuto al pagamento dell'intera somma sopra indicata, avendo anche l'attore concorso con la propria condotta alla causazione del sinistro stradale del 2004. A ben vedere, dall'istruttoria espletata nel corso del processo penale - le cui risultanze sono riportate nella sentenza penale allegata al presente giudizio - è emerso che la collisione (pressoché frontale) tra la moto guidata da YYY e l'auto condotta dal Sig. ZZZ è avvenuta mentre la seconda, arrestatasi in mezzo alla carreggiata, compiva un'imprudente manovra di svolta a sinistra.

L'imprudenza del Sig. ZZZ è evidente, avendo egli omesso di segnalare preventivamente il cambio di direzione, in violazione dell'art. 254 del Codice della Strada e di controllare che da tergo non sopraggiungessero veicoli in fase di sorpasso.

Si ravvisa, però, anche un profilo di (minor) imprudenza nella condotta tenuta di YYY: egli, difatti, nel vedere un'auto arrestarsi in mezzo alla carreggiata, peraltro in assenza della linea di mezzzeria che impedisse la svolta, non avrebbe dovuto ugualmente procedere con la manovra di sorpasso. In una tale situazione, l'arresto del veicolo costituisce un fatto evidentemente indiziante una prossima manovra del veicolo stesso, per quanto questa sia stata compiuta in violazione delle norme del Codice della Strada.

Nello stesso senso si è espresso il Giudice Penale patavino nella sentenza, ove si legge che "la collisione tra la moto e l'auto è avvenuta a metà della strada e deve addebitarsi alla condotta imprudente dell'imputato [ZZZ] ..., ma anche in parte alla condotta imprudente del conducente della moto che procedeva all'interno della propria mezzzeria, senza invadere la corsia esterna ma in fase di sorpasso" (doc. 4 fascicolo parte attrice).

Nel caso di specie, dunque, non trova applicazione la presunzione di pari responsabilità dei conducenti di veicoli ex art. 2054 co. 2 c.c. in quanto la stessa dinamica dei fatti come ricostruita in sede penale e qui riportata permette di attribuire al guidatore dell'auto (Sig. ZZZ) la preponderante responsabilità per il sinistro stradale in questione.

Che la condotta di YYY abbia inciso in misura minore è difatti evidente se si considera che la sentenza del Giudice di Pace ha riconosciuto che egli stava procedendo con una velocità moderata (doc. 6 fascicolo parte convenuta Corte di Appello di Venezia). Pertanto, ritiene il Giudicante che la percentuale di responsabilità da attribuirsi all'attore sia del 30% (mentre il restante 70% va ascritto alla colpevole condotta di guida tenuta dal ZZZ), di talché della somma sopra determinata (€ 1.037.450,40) egli, in tutta probabilità, avrebbe avuto diritto ad ottenere il minor importo pari ad € 726.215,28, che costituisce l'ammontare del danno non patrimoniale patito dall'attore a seguito del sinistro stradale di cui trattasi che avrebbe potuto ottenere in sede di gravame.

Dalla suddetta somma, peraltro, si deve detrarre quando erogato dall'INAIL all'attore a fronte delle conseguenze pregiudizievoli da questi

Precisamente, come da consolidato insegnamento giurisprudenziale, non si deve sottrarre quanto complessivamente versato dall'INAIL, ma solo quanto concernente la voce di danno biologico, ossia € 182.499,24 quali "acconti e ratei già pagati fino al 03/07/2017" ed € 278.502,18 quale "valore capitale della rendita calcolato al 04/07/2017", come indicato nel Prospetto oneri Inail del 5.07.2017 depositato in data 17.7.2017.

Difatti, la liquidazione del danno biologico c.d. "differenziale" va operata secondo un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del [d.lgs. n. 38 del 2000](#), il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.

Si segnala, tra le tante pronunce (ex multis Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9166/2017; Cass., ord. 20392/2018), la recente sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte n. 9112 del 2019, con la quale si è statuito che "In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente". In conclusione, operato il predetto calcolo, residua una somma pari a € 265.213,86 (€ 726.215,28 - € 182.499,24 - € 278.502,18), che costituisce l'ammontare del danno che l'attore avrebbe ragionevolmente ottenuto all'esito del giudizio di gravame.

In tale misura, dunque, merita accoglimento la domanda attorea di condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale subito, con rigetto delle maggiori pretese fatte valere in causa dalla parte attrice.

E' parimenti da accogliersi la domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della terza chiamata propria compagnia assicuratrice.

La denuncia di sinistro è avvenuta in data 22.11.2013 (doc. 9 fascicolo parte convenuta) per un sinistro occorso nel febbraio 2010, quando il convenuto depositava tardivamente il ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova. Il fatto dannoso, dunque, è avvenuto nella vigenza della polizza stipulata in data 09.08.2006, la quale prevedeva un massimale di polizza di € 516.500,00 (doc. 16 fascicolo parte convenuta).

Poiché il massimale di polizza ricomprende interamente l'importo che il convenuto è tenuto a corrispondere all'attore (€ 265.213,86), va disposta la condanna dell'Assicurazione a manlevare e tenere indenne il convenuto di tale importo, salvo lo scoperto del 5% del danno che rimane a carico dell'assicurato, nel rispetto delle previsioni di polizza.

Infine, è infondata e pertanto va rigettata la domanda di parte convenuta di condanna della Compagnia Assicurativa al pagamento di un quarto delle spese legali sostenute ex art. 1917 co. 3 c.c..

Non solo, difatti, bisogna considerare che il convenuto si è difeso in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c., dunque egli non ha pagato alcuna parcella per le prestazioni professionali che si sono rese necessarie nel presente giudizio, ma è altresì dirimente la mancata allegazione di una nota spese da cui evincere quali spese e per quale entità il convenuto assume di dover esser rimborsato.

In definitiva, per quanto sin qui esposto ed argomentato, il convenuto Avv. XXX va condannato al pagamento in favore dell'attore Sig. Alessio Pedini della somma di € 265.213,86 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da quest'ultimo subiti, da maggiorarsi degli interessi legali a far data dalla domanda e sino al soddisfo, con rigetto di ogni diversa domanda proposta in giudizio.

L'ASSICURAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore va invece condannata a tenere indenne il convenuto in relazione all'esborso della suddetta somma, che egli è tenuto a versare a YYY, salvo lo scoperto del 5% del danno che rimane a carico dell'assicurato, ossia dell'Avv. XXX.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta (che dovrà essere manlevata dalla terza chiamata), in osservanza del principio di soccombenza, e liquidate in favore della parte attrice come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, avendo riguardo al decum (€ 265.213,86) e con il compenso calcolato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria; sussistono invece giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra il convenuto e la terza chiamata, che hanno svolto in concreto difese parallele dirette a contrastare gli assunti attorei.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1) Accertato l'inadempimento contrattuale da parte dell'avv. XXX in relazione al mandato difensivo conferitogli dal Sig. YYY, e la conseguente sua responsabilità professionale, condanna il predetto convenuto a risarcire all'attore i danni subiti, quantificati nella somma complessiva di euro € 265.213,86, da maggiorarsi degli interessi legali a decorrere dalla domanda e sino al saldo.

2) Condanna ASSICURAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e tenere indenne il convenuto, Avv. XXX, in ordine all'esborso di cui al precedente punto 1), che egli è tenuto a corrispondere a YYY (€ 265.213,86), dal quale detrarre lo scoperto del 5% del danno che rimane a carico dell'Avv. XXX.

3) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.

4) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese e competenze di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 22.853,00, di cui di € 1.466,00 per esborsi in senso stretto ed € 21.387,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, condannando ASSICURAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne il convenuto medesimo da siffatto esborso.

5) Dichiara integralmente compensate le spese e competenze di lite tra il convenuto e la terza chiamata.

Vicenza, così deciso in data 16 settembre 2019.

IL GIUDICE

(Dott. Francesco Lamagna)

